

**CONVENZIONE QUADRO PER L'OPERATIVITA' A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA 2021-2027,  
SUL FONDO DI PARTECIPAZIONE PR VENETO FESR 2021-2027  
E PER L'OPERATIVITA' SPECIFICA A VALERE SUL  
FONDO VENETO COMPETITIVITA' – SEZIONE TRANSIZIONE EX DGR 1567/23**

TRA

**VENETO INNOVAZIONE S.p.A.**, con sede legale e operativa in Venezia-Mestre (VE), Via Cà Marcello n. 67/D e sede operativa in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D - P.S.T.Vega Edificio Lybra, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo 02568090274, in persona dell'Amministratore Unico dott. Guido Beghetto, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 26/02/1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato da statuto sociale (di seguito "Veneto Innovazione" o "VI" o il "Gestore")

E

**Banca/Confidi/Società di Leasing**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(di seguito il "Co-finanziatore")

congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente anche la "Parte"

PREMESSO CHE

1. la Regione del Veneto (di seguito anche la "Regione"), con L.R. 4 luglio 2023 n. 14 ha deliberato un riassetto societario del Gruppo facente capo alla società Veneto Sviluppo S.p.A., in modo tale che, perfezionatesi le operazioni straordinarie previste, la gestione dei fondi regionali (di seguito i "Fondi Regionali") e dei fondi comunitari rientranti nella programmazione comunitaria 2021-2027 (di seguito i "Fondi Comunitari") fosse affidata a Veneto Innovazione;
2. con Delibere della Giunta Regionale del Veneto nn. 1536 e 1538 del 12/12/2023 e nn. 1591, 1595, 1600 e 1601 del 19/12/2023 sono stati rispettivamente approvati il testo dell'Accordo Quadro per l'affidamento a Veneto Innovazione della gestione dei Fondi Regionali e il testo degli Accordi per l'affidamento della gestione dei Fondi Regionali per singolo settore (settori industria, artigianato, commercio e servizi, primario, forestale, lavoro);
3. con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1567 del 12 dicembre 2023 "PR Veneto FESR 2021-2027. Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 59, è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027" (di seguito il "Fondo di Partecipazione");
4. il Fondo di Partecipazione sarà gestito da Veneto Innovazione per l'intera durata prevista dalla normativa comunitaria a disciplina della programmazione 2021-2027;
5. il Fondo di Partecipazione, la cui dotazione finanziaria iniziale complessiva ammonta a euro 240.750.000,00, si suddivide nei seguenti fondi specifici (di seguito i "Fondi Specifici"):
  - a) Fondo Veneto Competitività, avente una dotazione di euro 138.000.000,00 così

suddivisi:

- i. Sezione Transizione: Azione 1.1.3 "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI" Sub A "Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate": euro 20.000.000,00; Azione 1.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile": euro 50.000.000,00;
  - ii. Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS: Azione 1.3.2 "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali" Sub A "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive": euro 30.000.000,00; Sub B "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese": euro 10.000.000,00; Azione 1.3.4 "Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino: euro 14.000.000,00;
  - iii. Sezione Start up: 1.3.5 "Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese": euro 14.000.000,00.
- b) Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, avente una dotazione di euro 46.750.000,00 così suddivisi:
- Azione 1.1.1 "Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca": euro 13.750.000,00;
  - Azione 1.1.3 "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI" Sub B "Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI": euro 18.000.000,00;
  - Azione 1.1.4 "Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza": euro 15.000.000,00;
- c) Fondo Veneto Energia, avente una dotazione euro 56.000.000,00 così suddivisi:
- Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico delle imprese": euro 31.000.000,00;
  - Azione 2.2.3 "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile": euro 25.000.000,00;
6. sempre con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1567 del 12/12/2023 sono state approvate le Disposizioni Operative afferenti alla Sezione Transizione del "Fondo Veneto Competitività" di cui alla precedente premessa 5, lett. a), sub i., nelle quali sono descritte le caratteristiche di operatività della suddetta Sezione, ed in particolare, tra l'altro:
- a. possono accedere al finanziamento le PMI e MidCap, anche in forma associata, con sede operativa in Veneto, e Professionisti aventi domicilio fiscale, nel territorio del Veneto, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori qualificati con Codici Ateco 2007 sez. B, C, D, E F, G, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S;
  - b. l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti "de minimis" o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
  - c. l'esame delle domande da parte del Gestore avviene in ordine cronologico e consiste nella verifica della congruità dell'iniziativa rispetto alla disciplina regionale/comunitaria di riferimento, ed in particolare della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla medesima disciplina, che fa seguito alla valutazione di merito creditizio e di concedibilità del finanziamento effettuata dal Co-finanziatore con riguardo congiuntamente alla propria Quota banca e alla Quota comunitaria/comunitaria. Il Gestore farà propria la valutazione effettuata dal Co-finanziatore, con la definitiva delibera di ammissione all'agevolazione;

- d. il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è a carico del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione per la parte di competenza (di seguito la “Quota comunitaria”);
  - e. in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del beneficiario, il recupero della Quota comunitaria compete al Gestore, che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del D.L. 123/1998, oltre che avere la facoltà di delegare a terzi il suddetto recupero;
7. Veneto Innovazione intende, con la presente Convenzione (di seguito la “Convenzione”), configurare e regolare la collaborazione del Co-Finanziatore sull'operatività a valere sui Fondi Regionali e sui Fondi Comunitari in generale, a partire dal Fondo di Partecipazione, con l'intento di semplificare il conseguente convenzionamento successivo sull'operatività dei Fondi Specifici (singolarmente il “Fondo Specifico”), a partire dal Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. Con il presente Addendum alla Convenzione le Parti danno intendono avviare la collaborazione sulle misure agevolate a valere sui Fondi Comunitari a partire dal Fondo di Partecipazione, fermo restando che interverrà tra esse, per ogni Fondo Specifico, apposito convenzionamento, mediante accettazione dei contenuti delle Disposizioni Operative di ciascun Fondo Specifico.
2. Conseguentemente, con la presente Convenzione le Parti disciplinano i rapporti intercorrenti necessari ad assicurare l'operatività a valere sul Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo medesimo, la relativa istruttoria, la concessione, l'erogazione e il recupero delle somme erogate.
3. Per tutto quanto attiene ai requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti destinatari, alla finanziabilità delle domande, al regime di aiuto, alla rendicontazione, agli obblighi in capo al Co-finanziatore, ai controlli, rinunce, revoche e subentri si rinvia alle Disposizioni Operative del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione che costituiscono l'Allegato B alla DGR n. 1567/23.

### **Art. 3 – Caratteristiche dei finanziamenti**

1. Posto che gli interventi del Fondo possono essere richiesti da soggetti aventi le caratteristiche specificatamente previste dalle Disposizioni Operative, le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:
  - a) Finanziamento agevolato;
  - b) Leasing agevolato;
  - c) Forma mista, costituita da un Finanziamento agevolato a cui è aggiunta una Sovvenzione a fondo perduto per i seguenti importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00; e la seguente durata:
    - Operazioni “miste” (attivi materiali immobiliari, spese tecniche e altri investimenti mobiliari e/o immateriali): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi);
    - Operazioni “dotazionali” (attivi materiali mobiliari, attivi immateriali e spese tecniche – esclusi gli attivi materiali immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).
2. Il “Tasso Convenzionato” è il tasso di interesse massimo applicabile sulla “quota privata”, determinato sulla base della quotazione “Euribor” (in caso di tasso variabile) o “Eurirs” (in caso di tasso fisso) maggiorata di max 500 basis points. Per la verifica del rispetto dei valori del “Tasso Convenzionato”, il Gestore fa riferimento alle

quotazioni riportate nel documento "Tabella Fondi", pubblicato mensilmente sul proprio sito ed in particolare ai parametri "Euribor/Eurirs a 3/6 mesi – media mese precedente – tasso 360".

3. Il finanziamento è erogabile in massimo due tranches a fronte di rendicontazione delle spese a stato avanzamento lavori.
4. Il rimborso può avvenire in rate trimestrali o semestrali costanti posticipate scadenti a fine trimestre/semestre solare.
5. E' previsto un unico contratto di finanziamento contenente due distinti piani di ammortamento aventi le medesime scadenze di rimborso, quello riferito alla Quota comunitaria a tasso zero e quello riferito alla Quota privata.
6. Il contratto di finanziamento deve obbligatoriamente contenere la presa d'atto e accettazione da parte del beneficiario che:
  - a) in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda di agevolazione o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione e comunque al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative, il Gestore può adottare la revoca dell'intervento comunitario;
  - b) nel caso in cui la revoca comporti l'obbligo di restituzione delle risorse comunitarie percepite, i relativi crediti sono assistiti da privilegio generale ex D.Lgs. 123/98 e potranno essere recuperati anche tramite iscrizione a ruolo del relativo debito.

#### **Art. 4 – Presentazione delle domande e ammissione alle agevolazioni**

1. Il Co-finanziatore provvede a:
  - a) raccogliere le richieste di finanziamento presentate dai soggetti richiedenti, selezionando le iniziative in base alla conformità con i criteri di ammissibilità indicati dalle Disposizioni Operative;
  - b) effettuare, anche nell'interesse del Gestore con riferimento alla Quota comunitaria, la valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente e della concedibilità del finanziamento, in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità;
  - c) in caso di esito positivo dell'istruttoria e relativa delibera di concessione del finanziamento da parte del Gestore, a mettere a disposizione la propria Quota per il finanziamento delle iniziative ammesse all'agevolazione in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza del Gestore, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti.
2. Il Gestore per ciascuna domanda presentata, sulla base della positiva valutazione del merito creditizio e della concedibilità del finanziamento rilasciata dal Co-finanziatore, effettua la valutazione della congruità dell'iniziativa rispetto alla disciplina regionale di riferimento, ed in particolare della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla disciplina medesima, deliberando in merito all'ammissione all'agevolazione mediante l'utilizzo della provvista pubblica per il co-finanziamento. Il Gestore provvede tempestivamente, anche con modalità informatica, a dare comunicazione dell'avvenuta ammissione all'agevolazione al soggetto richiedente e al Co-finanziatore, indicando nel dettaglio i termini dell'operazione finanziaria e dell'agevolazione concessa (compresi i termini di validità della delibera di concessione, come stabiliti dalla DGR di riferimento), ovvero la non ammissione, e le correlate motivazioni della stessa.
3. A sostegno dell'operazione, il Co-finanziatore potrà acquisire sull'intero finanziamento le garanzie ritenute caso per caso più idonee, comprese le garanzie di natura pubblica (come quelle, a titolo esemplificativo, fornite dal Fondo di Garanzia PMI). Qualora si trattasse di garanzie compatibili con la natura pubblica della Quota comunitaria, il Co-finanziatore ha l'obbligo di estenderle a detta Quota. Qualora le garanzie pubbliche individuate dal Co-finanziatore risultassero non compatibili con la natura pubblica della Quota comunitaria, le medesime potranno essere acquisite limitatamente alla Quota privata, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5. Resta fermo il privilegio generale spettante al Gestore ex art. 9 D.Lgs. 123/1998, nel caso di revoca dell'agevolazione. Le garanzie acquisite saranno prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con

esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie derivanti dall'erogazione del finanziamento agevolato.

4. In eventuale assenza del riconoscimento del privilegio, le garanzie vengono eventualmente escusse dal Co-finanziatore anche per la Quota comunitaria con la regola del "pari passu", con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
5. Qualora tutte o parte delle garanzie sul finanziamento individuate dal Co-finanziatore fossero applicabili sulla sola Quota privata in quanto non compatibili con la natura pubblica della Quota comunitaria di cofinanziamento, il Gestore si riserva di non ammettere alle agevolazioni l'iniziativa presentata, ovvero di far acquisire al Co-finanziatore altre forme di garanzia integrative e compatibili a presidio della sola Quota comunitaria.
6. Il Co-finanziatore si obbliga a comunicare al Gestore per tutta la durata dell'operazione, entro 45 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
  - ogni significativa variazione del merito creditizio del soggetto beneficiario;
  - ogni evento aziendale di modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina regionale e comunitaria di riferimento, che abbia effetto per il mantenimento dell'agevolazione ed in particolare quanto previsto all'art. 14 lett. A delle Disposizioni Operative allegate alla DGR n. 1567/23, di cui alla premessa sub 6.
7. Per le operazioni oggetto della presente Convenzione il Co-finanziatore si impegna ad applicare al soggetto beneficiario, caso per caso, le condizioni più favorevoli possibili relativamente ai costi accessori dell'operazione, quali commissioni, spese di istruttoria o altro.

#### **Art. 5 Erogazione dei finanziamenti**

1. A seguito dell'ammissione alle agevolazioni della domanda di finanziamento, Il Gestore rende disponibile al Co-finanziatore la Quota comunitaria di ciascun finanziamento, a scadenze predefinite e dietro richiesta di quest'ultimo, il tutto per via informatica.
2. Una volta ricevuta la Quota comunitaria, il Co-finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento al soggetto beneficiario, entro il termine massimo dei successivi 15 giorni, eventualmente prorogabile dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore. Decorso inutilmente tale termine, il Co-finanziatore sarà tenuto a restituire la Quota comunitaria maggiorata dell'interesse legale, oppure con pari valuta dell'accredito ricevuto.
3. L'intervenuta restituzione della Quota comunitaria non preclude al Co-finanziatore la possibilità di reiterare la richiesta di erogazione della Quota comunitaria, entro i termini di validità della delibera di concessione del Gestore.

#### **Art. 6 Obblighi del Co-finanziatore, invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica**

1. Il Co-finanziatore si obbliga a:
  - 1.1. trasmettere al Gestore con modalità informatica il Piano di Ammortamento, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, ed eventualmente, su richiesta dello stesso, la copia del Contratto di Finanziamento sottoscritto dal beneficiario;
  - 1.2. retrocedere al Gestore le rate incassate relative alla Quota comunitaria, entro 10 giornilavorativi dall'incasso. Decorso tale termine il Co-finanziatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; eventuali diversi termini di retrocessione correlati a temporanee esigenze del Co-finanziatore, comunque non oltre il mese successivo alla scadenza prevista, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore;

- 1.3. retrocedere le rate pagate in ritardo dal beneficiario unitamente agli interessi di mora a carico dal beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con il Gestore in relazione alle temporanee esigenze del Co-finanziatore;
- 1.4. ripartire equamente tra Co-finanziatore e Gestore tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che attraverso l'attivazione delle eventuali garanzie, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del "pari passu", fatto salvo quanto precedentemente indicato all'art. 4;
- 1.5. entro tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre solare fornire al Gestore per via informatica una rendicontazione sui finanziamenti agevolati in essere, con i seguenti dati:
  - 1.5.1 n° del finanziamento (attribuito dal Gestore), nominativo e P. Iva del beneficiario;
  - 1.5.2 per entrambe le Quote: importo erogato e importo residuo in essere, distinto tra capitale, interessi contrattuali e eventuali interessi di mora;
  - 1.5.3 stato del credito: in bonis o deteriorato, in quest'ultimo caso come ulteriormente classificato (es. past due, inadempienza probabile, sofferenza, forebone);
  - 1.5.4 eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
  - 1.5.5 eventuali altre informazioni sul beneficiario e/o sul finanziamento;
- 1.6. all'uopo autorizzato dal soggetto beneficiario, fornire al Gestore su richiesta dello stesso, la documentazione relativa alla pratica di fido e consentire inoltre al Gestore di effettuare, anche per conto della Regione del Veneto, controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.

#### **Art. 7 – Estinzione anticipata**

1. I prestiti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.
2. Il soggetto beneficiario potrà chiedere al Co-finanziatore, e per suo tramite al Gestore, l'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento. Prima di procedere all'estinzione il Co-finanziatore dovrà ricevere dal Gestore il nulla osta, e le indicazioni per la retrocessione delle somme di competenza rivenienti dall'estinzione.

#### **Art. 8 – Revoca, risoluzione del contratto e recupero del finanziamento**

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'agevolazione e comunque, al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative, come richiamate nel Contratto di Finanziamento, il Gestore è tenuto ad adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione.
2. Il Co-finanziatore potrà risolvere, nell'ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto, il finanziamento concesso, dandone comunicazione motivata scritta al Gestore. Il Co-finanziatore si obbliga altresì a comunicare al Gestore ogni informazione di cui sia a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento regionale, senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione, al fine di consentire al Gestore la valutazione e adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, il Co-finanziatore, dandone comunicazione al Gestore, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto del Gestore. Qualora il Co-finanziatore ritenesse non utile l'espletamento di ulteriori attività di recupero, ne darà comunicazione al Gestore affinché lo stesso possa valutare di

- proseguire per proprio conto dette azioni di recupero.
4. Il Co-finanziatore potrà proporre al Gestore eventuali piani di rientro, o eventualmente un nuovo tipo di contratto, per la restituzione delle rate insolute, o accordi transattivi individuati con il beneficiario. Il Gestore farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione, come condizione per l'eventuale perfezionamento degli accordi di cui sopra. Le spese legali esterne sostenute e documentate dal Co-finanziatore per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale di attribuzione tra le parti delle somme recuperate.
  5. Salvo diversa comunicazione del Gestore, in caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario, il Co-finanziatore avrà cura di intervenire in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998, in caso di revoca. Il Co-finanziatore si impegna a tenere costantemente informato il Gestore sulle attività espletate nell'ambito del fallimento o delle altre procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora il credito del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione non sia assistito dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra Gestore e Co-finanziatore.
  6. Ai fini del recupero dei crediti per la Quota comunitaria da parte del Co-finanziatore, il Gestore fornirà al Co-finanziatore stesso, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
  7. L'inadempimento per il mancato rimborso - anche parziale - della Quota comunitaria dovuta dal beneficiario produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione.
  8. Detti interessi di mora saranno calcolati ad un tasso nominale annuo determinato dal tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza, maggiorato di 2 punti percentuali annui, come indicato dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000.
  9. In caso di mancato rimborso del prestito da parte dell'impresa finanziata, il Co-finanziatore potrà applicare, sulla propria quota, il tasso di mora normalmente previsto, a suo esclusivo favore.
  10. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, saranno comunque ripartite pro-quota tra il Co-finanziatore e il Gestore, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 4. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.Lgs. n.123/1998 che saranno accreditate interamente a Gestore e non concorreranno alla ripartizione pro quota.
  11. Nella stesura dei contratti di finanziamento il Co-finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte dell'impresa finanziata, con il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo medesimo. E' comunque consentita al Co-finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie, senza l'intervento del detto Fondo.

#### **Art. 9 – Mandato con/senza rappresentanza**

1. Il Gestore conferisce al Co-finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché il Co-finanziatore in nome proprio e per conto e nell'interesse del Gestore possa:
  - a) stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
  - b) acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza del Co-finanziatore e del Gestore;
  - c) esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti il contratto di finanziamento, procedere all'incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento;
  - d) salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore;
    - ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
    - iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
  - e) porre in essere ogni azione, che ancorché non espressamente qui specificata, sia connessa a tutto quanto sopra indicato e utile e adeguata al buon espletamento del mandato;
  - f) definire eventuali accordi transattivi con il beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto al Gestore che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
2. Qualora sia necessario agire in rappresentanza del Gestore, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del credito**

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione nei confronti del beneficiario non è cedibile.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che il Co-finanziatore abbia ceduto uno o più crediti, questi sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
3. Il Co-finanziatore ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui il Co-finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Gestore.
4. In caso il Co-finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Gestore.

#### **Art. 11 - Prova delle somme dovute**

Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili.



#### **Art. 12 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino allo scadere del termine di durata della gestione da parte di Gestore, di cui in premessa. Eventuali proroghe saranno stabilite dalla Regione del Veneto con proprie determinazioni.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata/PEC con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

#### **Art. 13 – Adempimenti informativi e di diffusione della conoscenza del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione**

Il Co-finanziatore si obbliga a garantire la più ampia diffusione circa l'esistenza del Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione sia sul proprio sito, che attraverso apposite azioni di comunicazione rivolte ai propri clienti/associati.

#### **Art. 14 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001**

1. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto") che ciascuna ha adottato, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi per suo conto all'esecuzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.
2. Più in generale, ciascuna Parte si impegna ad osservare un comportamento tale da non configurarsi quale reato ai sensi del Decreto e/o esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto medesimo.
3. Le Parti riconoscono e accettano che la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione immediata del Protocollo da parte della Parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 15 – Modifiche della Convenzione**

Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti prendono atto di ricoprire ciascuna, nei riguardi dei soggetti richiedenti il finanziamento, la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali e quindi ciascuna Parte sarà autonoma nella gestione normativa di riferimento in materia.

#### **Art. 17 – Riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'attuazione dell'operatività disciplinata dalla presente Convenzione; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### **Art. 19 – Spese**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

#### **Art. 20 – Domiciliazione - Comunicazioni**

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso le sedi indicate in intestazione.

Gli indirizzi PEC da utilizzare per ogni comunicazione sono i seguenti:

- Per Veneto Innovazione S.p.A. – [agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it](mailto:agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it)
- Per il Co-finanziatore - \_\_\_\_\_

**Art. 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti della DGR n. 1567/2023 e suoi allegati.

Veneto Innovazione S.p.A.

Il Cofinanziatore

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE